SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 2002, n. **106.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 APRILE 2002, N. 51

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al»;

*al comma 1, capoverso 8-*bis, *dopo la parola:* «affidamento» *sono inserite le seguenti:* «per mezzi di trasporto sequestrati»; *le parole:* «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al» *e le parole:* «come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92» *sono sostituite dalle seguenti:* «e successive modificazioni»;

*al comma 1, capoverso 8-*quinquies, *primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:* «ovvero sono alienati o distrutti»; *al medesimo capoverso 8-*quinquies, *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ai commi 3» *è inserita la seguente:* «, 4» *e le parole:* «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al»;

*al comma 1, capoverso 5-*bis, *al primo periodo, le parole:* «all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «al tribunale in composizione monocratica»; *dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «Il provvedimento è immediatamente esecutivo»; *al secondo periodo, le parole:* «Il Procuratore della Repubblica» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il tribunale in composizione monocratica» *e l'ultimo periodo è soppresso.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2608):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Vice presidente del Consiglio dei Ministri (FINI), dal Ministro dell'interno (SCAJOLA), dal Ministro della giustizia (CASTELLI) e dal Ministro per la funzione pubblica (FRATTINI) l'8 aprile 2002.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 aprile 2002 con parere del Comitato per la legislazione e delle commissioni II e V.

Esaminato dalla I commissione l'11, 17, 18 e 23 aprile 2002.

Relazione scritta presentata il 30 aprile 2002 (atto n. 2608/*A* - relatore on. Bertolini).

Esaminato in aula il 6 maggio 2002 e approvato il 14 maggio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1408):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e Straordinaria per la tutela dei diritti umani.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 maggio 2002.

Esaminato dalla 1ª commissione il 15 e 29 maggio 2002.

Esaminato in aula il 19 e 30 maggio 2002 e approvato il 4 giugno 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

02G0136

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2002.

Modifica dell'art. 5 del decreto 10 dicembre 2001, concernente l'approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell'imposta comunale sugli immobili.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
E CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, in forza del quale l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione competente, ovvero su apposito conto corrente postale intestato allo stesso concessionario;

Visto l'art. 59, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che i comuni con regolamento possono razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune, nonchè il pagamento tramite sistema bancario;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerata la necessità di non aggravare i costi connessi ai versamenti dell'imposta comunale sugli immobili presso le aziende di credito convenzionate con il concessionario della riscossione ed di snellire le relative procedure;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno del 10 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 272 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2001, concernente l'«Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell'imposta comunale sugli immobili» è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Utilizzazione del bollettino presso le aziende di credito convenzionate)*. — 1. Il modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, oltre che presso il concessionario della riscossione, anche presso le aziende di credito convenzionate con il concessionario stesso; in tal caso, la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito, è data dalla quietanza apposta sul bollettino stesso.».

Art. 2.

Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffiiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
TINO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
MALINCONICO

02A07484

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2002.

Modificazioni ed integrazioni agli allegati I e II al decreto 4 dicembre 2001, concernente riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», in particolare l'art. 29;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», in particolare l'art. 85, comma 1;

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria» con riferimento agli articoli 5 e 6 che prevedono misure di contenimento della spesa sanitaria e definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Considerato l'Accordo del 22 novembre 2001 recante «Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni», pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2002;

Visto il provvedimento CUF 4 dicembre 2001 recante l'individuazione dei farmaci aventi un ruolo non essenziale, per i quali sono presenti, fra i medicinali concedibili dal Servizio sanitario nazionale, prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee;

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche ed integrazioni agli allegati I e II di cui al suddetto provvedimento;

Vista la propria deliberazione adottata sull'argomento nelle sedute del 5 e 6 febbraio 2002;

Dispone:

Art. 1.

All'allegato I del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 è apportata la seguente modifica ad integrazione:

tra i principi attivi compresi nell'ATC J01DA - categoria terapeutica: cefalosporine e sostanze correlate (nota 55) è aggiunto il seguente principio attivo: cefodizima.

Art. 2.

All'allegato II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 è apportata la seguente rettifica:

tra i principi attivi compresi nell'ATC G04CA - categoria terapeutica: antagonisti dei recettori alfa-adrenergici è eliminato il seguente principio attivo: doxazosin;

dopo l'ATC G03XA - categoria terapeutica: antigonadrotropine e sostanze similari - danazolo è inserita la seguente indicazione: ATC G04BX - categoria terapeutica: altri urologici - doxazosin.

Art. 3.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 302

02A07545

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carbajal Sanchez Paola Lisbeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Carbajal Sanchez Paola Lisbeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1992 presso l'Università «Nacional de San Agustin» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Carbajal Sanchez Paola Lisbeth, nata a Arequipa (Perù) il giorno 19 luglio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Carbajal Sanchez Paola Lisbeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06438

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Choquehuanca Pacori Silvia Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Choquehuanca Pacori Silvia Claudia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso l'Università «Nacional de San Agustin» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Choquehuanca Pacori Silvia Claudia, nata a Arequipa (Perù) il giorno 26 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Choquehuanca Pacori Silvia Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06437

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Neves Fernandez Jessica Ynes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Neves Fernandez Jessica Ynes ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1995 presso l'Università «Nacional de San Agustin» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Neves Fernandez Jessica Ynes, nata a Arequipa (Perù) il giorno 25 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Neves Fernandez Jessica Ynes è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06436

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Espinoza Cari Freddy Roosvelt di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Espinoza Cari Freddy Roosvelt ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere:

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermero conseguito nell'anno 1999 presso l'Università «Nacional de San Agustin» di Arequipa (Perù) dal sig. Espinoza Cari Freddy Roosvelt, nato a Tecna (Perù) il giorno 20 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Espinoza Cari Freddy Roosvelt è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06511

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Monje Urday Agustina Celia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Monje Urday Agustina Celia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1981 presso l'Università «Nacional de San Agustin» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Monje Urday Agustina Celia, nata a Arequipa (Perù) il giorno 28 febbraio 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Monje Urday Agustina Celia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06512

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salinas Guzman Martha Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salinas Guzman Martha Claudia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Università «Catolica de Santa Maria» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Salinas Guzman Martha Claudia, nata a Arequipa (Perù) il giorno 22 luglio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salinas Guzman Martha Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06513

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Armejo Bernedo Jacqueline Karina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sigra Armejo Bernedo Jacqueline Karina ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso l'Università «Nacional de San Agustin» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Armejo Bernedo Jacqueline Karina, nata a Arequipa (Perù) il giorno 13 febbraio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Armejo Bernedo Jacqueline Karina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06514

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rincon Londono Rocio Elizabeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rincon Londono Rocio Elizabeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso l'Università «de Caldas» di Manizales (Colombia) dalla sig.ra Rincon Londono Rocio Elizabeth, nata a Manizales (Colombia) il giorno 20 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rincon Londono Rocio Elizabeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06515

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Penagos Diaz Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Penagos Diaz Adriana chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1995 presso la Pontificia Università Javeriana - Facoltà d'Infermieristica - Santafè de Bogotà (Colombia) dalla sig.ra Penagos Diaz Adriana, nata a Neiva (Colombia) il giorno 8 febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Penagos Diaz Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06516

DECRETO 3 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dudasova Martina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dudasova Martina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso l'Istituto per infermieri di Michalovce (Rep. Slovacca) dalla sig.ra Dudasova Martina, nata a Kosice (Rep. Slovacca) il giorno 24 marzo 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dudasova Martina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06399

DECRETO 3 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gaborova Alena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gaborova Alena ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso l'Istituto per infermieri di Povazska Bystrica (Rep. Slovacca) dalla sig.ra Gaborova Alena, nata a Ilava (Slovacchia) il giorno 22 novembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gaborova Alena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06400

DECRETO 3 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Matosic Eduard di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig Matosic Eduard ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola sanitaria di Spalato (Croazia) dal sig. Matosic Eduard, nato a Spalato (Croazia) il giorno 27 gennaio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig Matosic Eduard è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al colleggio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del colleggio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06401

DECRETO 3 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Canak Vujicic Svetlana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Canak Vujicic Svetlana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1980 presso la Scuola per infermieri di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Canak Vujicic Svetlana, nata a Rijeka (Croazia) il giorno 14 aprile 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Canak Vujicic Svetlana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06402

DECRETO 3 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Petrovic Mihailo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Petrovic Mihailo ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto per infermieri professionali di Zagabria (Croazia) dal sig. Petrovic Mihailo, nato a Spalato (Croazia) il giorno 2 giugno 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Petrovic Mihailo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06403

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Milanostampa, unità di Caleppio di Settalla. (Decreto n. 30924).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Milanostampa;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Milanostampa, sede in Caleppio di Settalla (Milano), unità di Caleppio di Settala (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06510

DECRETO 17 aprile 2002.

Prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, unità di Fratte. (Decreto n. 30925).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che prevede la possibilità di proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, che abbiano già beneficiato della delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 e che manifestino l'esigenza di completare i programmi quadriennali, a suo tempo predisposti, con ulteriori interventi sempre in linea con gli obiettivi programmatico-strategici prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 28937 datato 6 ottobre 2000, e successivo con i quali è stato approvato il programma di ristrutturazione della S.p.a M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, e secondo i contenuti della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, relativamente al periodo 3 giugno 2000 - 31 dicembre 2001;

Vista l'istanza aziendale tendente ad ottenere la prosecuzione del programma di ristrutturazione ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, ai sensi della citata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, pertanto, di approvare la prosecuzione del programma di ristrutturazione sopradetto per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvata, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Fratte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06485

DECRETO 17 aprile 2002.

Prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Silia (già L.G. elettrodomestici, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 30926).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1986, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, n. 25572, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° settembre 1997 - 28 febbraio 1999;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999, della ditta S.p.a. Silia (già L.G. elettrodomestici);

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla societa interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999, della ditta S.p.a. Silia (già L.G. Elettrodomestici), con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06486

DECRETO 17 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. P.I.M. Pubblicità italiana multimedia, unità di Milano, Napoli e Roma. (Decreto n. 30927).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 gennaio 2002 al 14 gennaio 2003, dalla ditta S.r.l. P.I.M. Pubblicità italiana multimedia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 2002 al 14 gennaio 2003, della ditta S.r.l. P.I.M. Pubblicità italiana multimedia, con sede in Milano, unità di Milano, Napoli e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06487

DECRETO 17 aprile 2002.

Proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Fonderie Pisano & C., unità di Salerno. (Decreto n. 30928).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella, legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, n. 26806, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2001, n. 29796, relativo al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2000;

Vista l'istanza contenente la proroga del predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, della ditta «S.p.a. Fonderie Pisano & C.;

Vista la nota 20 novembre 2001 del competente organo ispettivo dalla quale emerge che in data 10 settembre 2001 la società ha cessato il ricorso alla C.I.G.S. e riammesso ad orario contrattuale tutto il personale sospeso;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la proroga complessa del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata fino al 9 settembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 9 settembre 2001, della ditta S.p.a. Fonderie Pisano & C., sede in Salerno, unità di Salerno.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06488

DECRETO 17 aprile 2002.

Prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sanitari Pozzi S.p.a., ora Pozzi Ginori S.p.a., unità di Gaeta e Milano. (Decreto n. 30929).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2001, n. 30090, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° febbraio 2000 - 31 luglio 2001;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Sanitari pozzi S.p.a., ora Pozzi Ginori S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Sanitari Pozzi S.p.a., ora Pozzi Ginori S.p.a., con sede in Milano, unità di Gaeta (Latina) e Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06489

DECRETO 17 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del mezzogiorno, unità di Fratte. (Decreto n. 30942).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del mezzogiorno, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 29078 del 26 ottobre 2000 e successivi con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 giugno 2000 al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto ministeriale n. 30925 datato 17 aprile 2002 con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta secondo i criteri della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30925 datato 17 aprile 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del mezzogiorno, con sede in Salerno, unita' di Fratte (Salerno), per un massimo di 190 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 2002 con decorrenza 1° gennaio 2002.

Delibera CIPE 26 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06501

DECRETO 17 aprile 2002.

Annullamento del decreto n. 30378 del 1° ottobre 2001, relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termotecnica abruzzese, unità di Colonnella e Monsanpolo del Tronto. (Decreto n. 30943).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2003, dalla S.r.l. Termotecnica abruzzese con sede in Colonnella (Teramo);

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2001, n. 30365 con il quale è stato approvato il predetto programma di riorganizzazione aziendale per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2003;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2001, n. 30378, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 dicembre 2001;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2002 che ha annullato il predetto provvedimento ministeriale del 1° ottobre 2001, n. 30365, di approvazione del citato programma di riorganizzazione aziendale per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2003;

Ritenuto, conseguentemente, di annullare il decreto direttoriale del 1° ottobre 2001, n. 30378, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 dicembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato, il decreto direttoriale del 1° ottobre 2001,

n. 30378, di concessione del trattamento di integrazione salariale, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 dicembre 2001, della S.r.l. Termotecnica abruzzese, con sede in Colonnella (Teramo), ed unità in Colonnella (Teramo) e Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06502

DECRETO 17 aprile 2002.

Annullamento parziale del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sports RDP, unità di Gordona. (Decreto n. 30944).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 febbraio 2001 all'11 febbraio 2002, dalla S.p.a. Sports RDP, con sede in Gordona (Sondrio);

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2001, n. 29856, con il quale è stato approvato il predetto programma di ristrutturazione aziendale per il periodo dal 12 febbraio 2001 all'11 febbraio 2002;

Visto il decreto direttoriale del 7 maggio 2001, n. 29862, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il semestre dal 12 febbraio 2001 all'11 agosto 2001;

Preso atto che con decreto del 19 settembre 2001, emesso dal tribunale di Sondrio, è stata dichiarata aperta, per la medesima azienda, la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum*;

Vista la nota del servizio ispettivo di Sondrio, in data 19 febbraio 2002, nella quale è stata comunicata la ripresa dell'attività produttiva con il graduale richiamo delle maestranze sospese in data 28 giugno 2001, epoca in cui si è realizzato il pieno rientro;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2002 che ha annullato, limitatamente al periodo dal 28 giugno 2001 all'11 febbraio 2002, il citato provvedimento ministeriale del 7 maggio 2001, n. 29856, di approvazione del programma di ristrutturazione aziendale;

Ritenuto, conseguentemente, di annullare limitatamente al periodo dal 28 giugno 2001 all'11 agosto 2001, il decreto direttoriale del 7 maggio 2001, n. 29862, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato, limitatamente al periodo dal 28 giugno 2001 all'11 agosto 2001 il decreto direttoriale del 7 maggio 2001, n. 29862, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.p.a. Sports RDP con sede ed unità in Gordona (Sondrio).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06503

DECRETO 18 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Trucco tessile, unità di Savigliano e Torino. (Decreto n. 30945).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. Trucco tessile;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Trucco tessile, sede in Savigliano (Cuneo), unità di Savigliano (Cuneo) e Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06504

DECRETO 18 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Procter & Gamble Italia, unità di Centro Tecnico di Roma. (Decreto n. 30946).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003, dalla ditta S.p.a. Procter & Gamble Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003, della ditta S.p.a. Procter & Gamble Italia, sede in Roma, unita' di Centro Tecnico di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06505

DECRETO 18 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. S.V.B., unità di Rivalta. (Decreto n. 30947).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002, dalla ditta - S.p.a. S.V.B.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002, della ditta S.p.a. S.V.B. sede in Torino, unità di Rivalta (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06506

DECRETO 18 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trucco Tessile, unità di Savigliano e Torino. (Decreto n. 30948).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Trucco Tessile - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30945, datato il 18 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30945, datato 18 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Trucco Tessile, con sede in Savigliano (Cuneo), unità di Savigliano (Cuneo) e Torino per un massimo di 100 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 2001 con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06507

DECRETO 18 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Procter & Gamble Italia, unità di Centro Tecnico di Roma. (Decreto n. 30949).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Procter & Gamble Italia - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30946, datato 18 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30946, datato 18 aprile 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Procter & Gamble Italia, con sede in Roma, unità di Centro Tecnico di Roma, per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 2002 con decorrenza 7 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06508

DECRETO 18 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., unità di Rivalta. (Decreto n. 30950).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. S.V.B. - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30947, datato 18 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30947, datato 18 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B. con sede in Torino, unità di Rivalta (Torino), per un massimo di 75 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002;

Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 2001 con decorrenza 1° dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06509

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di trasporto «Cooperativa La Prima - Soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 maggio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa di trasporto «Cooperativa La Prima - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento dell'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la legge in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di trasporto «Cooperativa La Prima - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 19 marzo 1984, con atto a rogito del notaio dott.ssa Giuliana Raja di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 17 aprile 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo Martinelli, con studio in Milano, via Scalvini Giovita n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07429

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Circul de Bianc Soc. coop. a r.l.», in Garbagnate Milanese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 gennaio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa di consumo «Circul de Bianc soc. coop. a r.l.», con sede in Garbagnate Milanese (Milano);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di consumo «Circul de Bianc Soc. coop. a r.l.», con sede in Garbagnate Milanese (Milano), costituita in data 4 luglio 1979, con atto a rogito del notaio dott. Luigi Bellino di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 30 luggio 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Mario Coccia, con studio in Opera (Milano), Via G. Vittorio n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07430

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Ariete Soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 ottobre 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Ariete Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Ariete Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 6 giugno 1992, con atto a rogito del notaio dott. Mario Simone di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 3 luglio 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giannicola Radoia, con studio in Milano, via C. Crivelli n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07431

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Adriatica - Soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 maggio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Adriatica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Adriatica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 27 ottobre 1984, con atto a rogito del notaio dott. Michelangelo Clemente di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 24 novembre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Mario Coccia, con studio in Opera (Milano), via G. Vittorio n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07432

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio CEL 2000 - Consorzio laziale tra cooperative a r.l. - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 febbraio 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Consorzio CEL 2000 - Consorzio laziale tra cooperative a r.l. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Consorzio CEL 2000 - Consorzio laziale tra cooperative a r.l. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 14 febbraio 1981, con atto a rogito del notaio dott.ssa Anna Maria Lipari di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 15 marzo 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Romolo Conti, con studio in Roma, viale Eroi di Rodi n. 236, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07433

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Azzurra società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 1° settembre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa edilizia «Azzurra Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Azzurra società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita in data 7 aprile 1990, con atto a rogito del notaio dott. Roberto Carino di Bari, omologato dal tribunale di Bari, con decreto 14 maggio 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Giangrazio Proietto, con residenza in Castellana Grotte (Bari), via della Resistenza n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07434

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «CE. DI. M. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Palo del Colle, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 luglio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa mista «CE. DI. M. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Palo del Colle (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «CE. DI. M. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Palo del Colle (Bari), costituita in data 26 giugno 1998, con atto a rogito del notaio dott. Paolo Di Marcantonio di Putignano (Bari), omologato dal tribunale di Bari, con decreto 14 settembre 1998, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Giangrazio Proietto, con residenza in Castellana Grotte (Bari), via della Resistenza n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07435

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Real Parco 75 S.r.l.», in Monza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 aprile 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Real Parco 75 S.r.l.», con sede in Monza (Milano);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Real Parco 75 S.r.l.», con sede in Monza (Milano), costituita in data 17 dicembre 1975, con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Erba di Monza (Milano), omologato dal tribunale di Monza (Milano), con decreto 7 gennaio 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Massimo Martinelli, con studio in Milano, via Salvini Giovita n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07436

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della filiale di Palermo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI PALERMO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 5566 del 18 aprile 2002, dell'Agenzia del demanio, filiale di Palermo, con la quale ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari ubicati nel palazzo della Zecca, ove ha sede la scrivente Agenzia;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento della scrivente Agenzia del demanio, filiale di Palermo è da attribuire alla disinfestazione dei locali ubicati in piazza Marina n. 2, nella giornata di venerdì 26 aprile 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *b)* del succitato decreto legislativo;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Agenzia del demanio - filiale di Palermo, ubicata in piazza Marina - Salita Intendenza n. 2 - Palermo, nella giornata del 26 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 maggio 2002

Il direttore: LANNA

02A07578

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2002), **coordinato con la legge di conversione 7 giugno 2002, n. 106** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **concernente: «Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, n. 43 nonché dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, *di cui al* decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

«8-*bis*. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento *per mezzi di trasporto sequestrati*, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, *di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, *e successive modificazioni.*

8-*ter*. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-*quater*. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-*ter* sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-*quinquies*. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 *ovvero sono alienati o distrutti*. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. *Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-*bis *del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.*».

2. Ai commi 3, *4* e 5 dell'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, *di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: «rottamazione» è sostituita dalla seguente: «distruzione». Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: «mediante distruzione».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 12 *(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10).* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in atività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

*8-*bis. *Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-*bis, *comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.*

*8-*ter. *La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.*

*8-*quater. *Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-*ter *sono altresì fissate le modalità di esecuzione.*

*8-*quinquies. *I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero*

*sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'art. 301-*bis *del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.*

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di Polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica"».

— Si riporta il testo dell'art. 301-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 301-*bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando)*. — 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di Polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro *distruzione*, sulla base di apposite convenzioni. In caso di *distruzione*, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la *distruzione* in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla *distruzione* dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla *distruzione* all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo».

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, *di cui al* decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione *al tribunale in composizione monocratica* territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. *Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica*, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A07543

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Pruban».

Estratto provvedimento n. 68 del 2 maggio 2002

Oggetto del provvedimento: PRUBAN.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero A.I.C. nazionale.

Autorizzazione con decisione della Commissione europea del 16 novembre 2001 G.U.C.E. C2 del 5 gennaio 2001.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxemeer Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l., via Walter Tobagi, 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

EU/2/00/024/001 - tubo crema 0,1% da 15 g per cani - A.I.C. n. 103092019.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta in copia unica ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisioni della Commissione europea G.U.C.E. C2 del 5 gennaio 2001 e con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa Amministrazione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07438

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Porcilis AR-T DF».

Estratto provvedimento n. 70 del 7 maggio 2002

Oggetto del provvedimento: PORCILIS AR-T DF.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero A.I.C. nazionale.

Autorizzazione con decisioni C 3207/2000 e C 2191/2001 della Commissione europea G.U.C.E. C2 del 5 gennaio 2001.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxemeer Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l., via Walter Tobagi n. 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

EU/2/00/026/001 - flacone multi dose in vetro idrolitico tipo I 20 ml - 10 dosi - A.I.C. n. 103087019.

EU/2/00/026/002 - flacone multi dose in vetro idrolitico tipo I 50 ml - 25 dosi - A.I.C. n. 103087021.

EU/2/00/026/003 - flacone PET 20 ml - 10 dosi - A.I.C. n. 103087033.

EU/2/00/026/004 - flacone PET 50 ml - 25 dosi - A.I.C. n. 103087045.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta in triplice copia.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisioni C 3207/2000 e C 2191/2001 della Commissione europea G.U.C.E. C2 del 5 gennaio 2001 e con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa Amministrazione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07437

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Sintofarm S.p.a.».

Estratto decreto n. 105 dell'8 maggio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: SULFADIMETOSSINA 20% SINTOFARM S.p.a. (ex integratore medicato SULFADIMETOSSINA 200).

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti n. 5 - codice fiscale n. 00273680355.

Produttore: la società Eurhema S.r.l. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2, ed Erredue S.p.a. nello stabilimento sito in via L. da Vinci n. 28 - Costa Volpino (Bergamo).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102676020.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina sodica pari a sulfadimetossinabase 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) malattie batteriche.

Tempo di attesa: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) dieci giorni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07443

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Canigen CE/L»

Estratto decreto n. 106 del 14 maggio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: CANIGEN CE/L, vaccino tetravalente per la prevenzione del cimurro, epatite contagiosa e leptospirosi nel cane.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 dose con siringa - A.I.C. n. 101826042;

scatola da 1 dose senza siringa - A.I.C. n. 101826016;

scatola da 10 dosi - A.I.C. n. 101826028;

scatola da 30 dosi - A.I.C. n. 101826030.

Composizione: 1 dose di vaccino contiene:

flacone liofilizzato:

principi attivi: virus attenuato del cimurro - ceppo Lederle 10^3-10^5 $DICP_{50}$, adenovirus tipo 2 attenuato - ceppo Manhattan 10^4-10^6 $DICP_{50}$, soluzione isotonica tampone q.b. a 0,60 ml (composizione per 1 ml: cloruro di sodio 7,2 mg, fosfato monopotassico 0,82 mg, fosfato disodico 1,45 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml).

I componenti medi residui contengono: gentamicina max 13 µg.

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

flacone liquido:

principi attivi: leptospira canicola titolo minimo prima dell'inattivazione 833.10^6 bat./ml, leptospira icterohaemorrahagiae titolo minimo prima dell'inattivazione 833.10^6 bat./ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani per la prevenzione del cimurro, epatite contagiosa e leptospirosi.

Validità: ventiquattro mesi.

Utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

02A07442

Procedimento di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmodox pasta orale»

Estratto decreto n. 107 del 14 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: PULMODOX PASTA ORALE per cani di piccola, media e grande taglia.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede legale in Carros-Francia-1ère Avenue 2065 M-L.I.D.

Produttore: Virbac S.A. sita in Carros-Francia-1ère Avenue 2065 M-L.I.D.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola siringa da 5 g per cani di piccola taglia - A.I.C. n. 103507012;

scatola siringa da 10 g per cani di taglia media - A.I.C. n. 103507024;

scatola siringa da 20 g per cani di taglia grande - A.I.C. n. 103507036.

Composizione: 1 g di «Pulmodox pasta orale» contiene:

principio attivo: doxiciclina (in forma iclato) 60 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle vie aeree superiori dovute a batteri sensibili alla doxiciclina, enterobacter spp, escherichia coli, klebsiella spp, pasteurella spp, pseudomonas spp, staphylococcus spp, streptococcus spp.

Validità: due anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07441

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 108 del 14 maggio 2002

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 01396760595.

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102294028;

flacone da 80 ml - A.I.C. n. 102294042;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102294016;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102294030.

CEPHREM:

flacone liofilizz. + flacone solvente 42,5 ml-muscolo - A.I.C. n. 102056013;

flacone liofilizz. + flacone solvente 42,5 ml-vena - A.I.C. n. 102056025.

DISINTOSSICANTE EPATOPROTETTORE: flacone 500 ml - A.I.C. n. 100312014.

DICILLINA: flacone polvere 30 g - A.I.C. n. 102149010.

ELETTROLITICA REIDRATANTE: flacone 500 ml - A.I.C. n. 100380017.

ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO: flacone 500 ml - A.I.C. n. 100382011.

FERRO DESTRANO AL 10%:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 100375017;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 100375029.

GEAMICIN:

20 ml - flacone liofilizzato + solvente - A.I.C. n. 102070024;

100 ml - flacone liofilizzato + solvente - A.I.C. n. 102070036;

500 ml - flacone liofilizzato + solvente - A.I.C. n. 102070063.

GEAMICIN fortius: 100 ml - flacone liofilizzato + solvente - A.I.C. n. 102070051.

GELLISULFA:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102075025;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102075013.

GELLIMAST:

4 tubi-siringa - A.I.C. n. 103388017;

12 tubi-siringa - A.I.C. n. 103388029;

100 tubi-siringa - A.I.C. n. 103388031.

GENTASPRAY: bombola aerosol da 200 ml - A.I.C. n. 102190016.

HEPARZOO: flacone da 100 g - A.I.C. n. 102079011.

HIPRABOVIS RS:

flacone liofil. + solvente (5 dosi) - A.I.C. n. 102375019;

flacone liofil. + solvente (30 dosi) - A.I.C. n. 102375021;

10 flaconi liof. + 10 solvente da 5 dosi cadauno - A.I.C. n. 102375033;

10 flaconi liof. + 10 flaconi solvente da 30 dosi cadauno - A.I.C. n. 102375045.

HIPRABOVIS 3:

flacone da 15 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 102374016;

flacone da 90 ml (30 dosi) - A.I.C. n. 102374028.

HIPRABOVIS 4:

flacone liof. + solvente (5 dosi) - A.I.C. n. 102371010;

flacone liof. + solvente (30 dosi) - A.I.C. n. 102371022.

IMMUNOGLOBULINE VETERINARIE I.S.M.: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102133016.

IVOGELL:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102081015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102081027.

LEVOSOL P.A.: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102170014.

METROZON granulato: flacone da 10 g - A.I.C. n. 102092018.

MAMZOO: tubo 100 g - A.I.C. n. 102091016.

NEOCOLIMICINA: blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102093010.

OTOCIN: flacone da 30 g - A.I.C. n. 102095015.

SAVOSS: flacone da 215 g - A.I.C. n. 102105018.

SUIVAC PE: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102621012.

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25%: flacone 500 ml - A.I.C. n. 100367010.

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 33%: flacone 500 ml - A.I.C. n. 100381019.

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25% CON ACETILMETIONINA: flacone 500 ml - A.I.C. n. 100373012.

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25% CON ACETILMETIONINA E COLINA CLORURO: flacone 500 ml - A.I.C. n. 100379015.

TEPIMET:

flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 103199081;

flacone da 250 ml in PET - A.I.C. n. 103199093;

flacone da 500 ml in PET - A.I.C. n. 103199105;

flacone da 1000 ml in PET - A.I.C. n. 103199117;

flacone da 100 ml in PE - A.I.C. n. 103199129;

flacone da 250 ml in PE - A.I.C. n. 103199131;

flacone da 500 ml in PE - A.I.C. n. 103199143;

flacone da 1000 ml in PE - A.I.C. n. 103199156.

TIMPANOLZOO: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102119017.

VITA E: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102124017.

ZOOLAX: flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102126012.

È ora trasferita alla società: Gellini International S.r.l., via Nettunense km 20,300 - Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592.

Le fasi della produzione verranno eseguite così come in precedenza autorizzate, fatta salva la modifica riguardante la denominazione dell'officina di produzione (da Officina consortile a Gellini International S.r.l.).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07440

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Sulfadimetossina 20% liquida Ascor Chimici».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 64 del 13 marzo 2002», relativo al medicinale veterinario prefabbricato "Sulfachinossalina 20% Liquida Ascor Chimici", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002, pag. 44, prima riga, ove è indicato il nome: «Medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA ASCOR CHIMICI» (ex integratore medicato Sulfachin 200)», si intende: «SULFADIMETOSSINA 20% LIQUIDA ASCOR CHIMICI (ex integratore medicato Sulfachin 200)».

02A07439

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651133/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 0 8 *

€ 0,77